



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Disposizioni attuative concernenti le modalità di utilizzo del Fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del «Volo turistico» di cui all'art. 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*, e successive modificazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* e, in particolare l'articolo 1, comma 387, che ha previsto l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del «Volo turistico», con una dotazione di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 388, della legge n. 169 del 2019, che ha previsto che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo emani uno o più decreti al fine di disciplinare le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 387;

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto definisce le modalità di utilizzo del Fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del «Volo turistico» di cui all'articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 2 (Finalità del fondo e dotazione)

1. Il Fondo di cui all'art. 1 è istituito al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione, con una dotazione di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Art. 3 (*Studio preliminare*)

1. Lo studio preliminare necessario all'introduzione del «Volo turistico» per le finalità di cui all'art. 2 è condotto dall'Agenzia nazionale del Turismo (Enit), in raccordo con il Comitato tecnico per il volo turistico di cui all'art. 4.
2. Per la realizzazione delle attività di studio di cui al comma 1, Enit, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, può avvalersi di società e personale esterno, selezionati all'esito di procedure che garantiscono il rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Lo studio preliminare ha ad oggetto, fra l'altro:
 - la definizione del «Volo turistico»;
 - l'individuazione del quadro normativo di riferimento;
 - la ricognizione dello stato di attuazione in Italia delle attività concernenti il «Volo turistico», segnatamente mediante individuazione e analisi dei dati riguardanti la domanda e l'offerta del servizio sul mercato, anche con riferimento alle aziende che già forniscono il servizio, alle rotte offerte e all'individuazione, fra queste, di quelle più ricercate, alle rotte non ancora esistenti sul mercato sebbene richieste, al numero dei fruitori;
 - l'individuazione di azioni, progetti e iniziative comuni per la valorizzazione del «Volo turistico», quale strumento di mobilità turistica, anche attraverso lo studio, l'analisi e il confronto con esperienze analoghe sviluppatesi nel contesto europeo, al fine di favorire l'accessibilità, nelle diverse declinazioni, delle città d'arte, delle isole e in genere dei luoghi più difficilmente raggiungibili e fruibili;
 - l'individuazione delle risorse infrastrutturali necessarie per lo sviluppo e la messa a sistema delle attività riguardanti il «Volo turistico», nonché delle misure di sicurezza e dei protocolli che le medesime devono rispettare;
 - la valutazione dell'impatto economico e delle ricadute occupazionali che l'attività in materia di «Volo turistico» può avere, anche mediante analisi e confronto dei dati rinvenienti da esperienze analoghe nel contesto europeo.
4. I risultati dello studio preliminare sono trasmessi alla Direzione generale Turismo e potranno essere utilizzati anche ai fini della redazione del Piano strategico del turismo.

Art. 4 (*Comitato tecnico per il volo turistico*)

1. Il Comitato tecnico per il volo turistico svolge funzioni di indirizzo e di supporto all'attività di studio di cui all'art. 3 ed è composto da due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui uno con funzioni di coordinatore del comitato, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dell'Enav, un rappresentante dell'Enac e un rappresentante designato dalla Conferenza unificata.
2. Il Comitato, alla prima convocazione, procede all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività. Il Comitato opera presso l'Enit, che ne assicura altresì le funzioni di segreteria.
3. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di partecipazione, indennità o emolumenti.



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Art. 5 (*Disposizioni finanziarie*)

1. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio dell'Agenzia nazionale del Turismo (Enit).

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 14 dicembre 2020

IL MINISTRO